

Deliberazione n.4/2018/PRSE
Comune di Gualdo Cattaneo (PG)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Vincenzo BUSA	Consigliere - relatore
Francesco BELSANTI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2018

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica"



VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 148-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, introdotto dal citato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14, del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, del 30 maggio 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2015;

VISTA la richiesta istruttoria del Magistrato istruttore prot. n. 2261, del 9.11.2017;

VISTA la risposta del Comune di Gualdo Cattaneo, del 15.11.2017 (prot. Cdc n. 2326, del 17.11.2017);

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2015, del Comune di Gualdo Cattaneo e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione, per la seduta odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio, il relatore Cons. Vincenzo Busa;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

L'art. 148-bis del TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e verifica delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, del 30 maggio 2016, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015 - con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1



commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gualdo Cattaneo ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2015, senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota istruttoria prot. n. 2261, del 9.11.2017, il Magistrato ha instaurato il contraddittorio con l'Ente, chiedendo chiarimenti in merito ai punti di seguito indicati.

- 1) Manca indicazione al punto 1.1.2 - pag. 9 delle entrate e spese di carattere straordinario. In proposito si chiede di fornire i dati mancanti e di comunicare l'impiego delle risorse eccezionali (come, ad esempio le entrate da contributo per permesso di costruire) per la quota parte non utilizzata in spese correnti di analoga natura straordinaria;
- 2) composizione, metodo di calcolo e verifica di congruità degli accantonamenti al FCDE, pari a 496.580,85 euro (Cfr. 1.2.1 - pag. 12);
- 3) finanziamento del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui pari a 167.497,41 euro, desunto dall'allegato 5/2 della delibera di riaccertamento straordinario dei residui e non riportato nel quadro 1.2.2 di pagina 13. Si chiede, in particolare, di fornire la deliberazione che prevede la ripartizione delle relative quote di recupero;
- 4) anticipazione di tesoreria concessa nel 2015 per 1.329.916,00 euro, non restituita al 31 dicembre per 135.357,42 euro, con pagamento di interessi pari a 33.273,38 euro (Cfr.1.2.5.1 — pag. 16). Al riguardo si chiede, tra l'altro, di conoscere gli utilizzi e le restituzioni a fine anno delle anticipazioni relative agli esercizi 2016 e 2017;
- 5) a fronte di un accertamento di entrate di recupero dell'evasione ICI/IMU per un importo pari a 20.000,00 euro, non è stato riscosso alcun importo nel medesimo anno 2015 (punto 1.2.8.1 - pag. 19); al riguardo, si invita a specificare i periodi (o il periodo) d'imposta di riferimento degli accertamenti, nonché le successive riscossioni realizzate negli anni 2016 e 2017; relativamente al recupero di evasione degli "altri tributi, si chiede di motivare il mancato accertamento nell'anno 2015;
- 6) illustrare le strategie di recupero dell'evasione tributaria (metodi e procedure di individuazione degli evasori e di quantificazione dell'evasione accertata; procedure di riscossione seguite dal Comune direttamente ovvero esternalizzate; eventuali definizioni agevolate; monitoraggio delle azioni e degli esiti della riscossione coattiva ancorché esternalizzata; costi impegnati per la complessiva attività di recupero, ecc.);
- 7) si chiede di confermare quanto desumibile al punto 12.9.2 — pag. 20, circa l'assenza di accertamenti e riscossioni relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;



- 8) specificare i motivi della conservazione nel conto del patrimonio e nelle scritture ausiliarie, dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, pari, rispettivamente, a 940.477,83 e 794.867,49 euro (Cfr. 12.10.3 — pag. 21);
- 9) mancata allegazione al rendiconto (punto 1.2.15.4 - pag. 32):
 - a) del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002;
 - b) dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti medesimi di cui al d.lgs n. 33/2013;
- 10) inidoneità del sistema informativo a rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali delle proprie società partecipate (Cfr. 4.5 — pag. 41);

L'Ente ha risposto con nota del 15.11.2017 (prot. Cdc n. 2326, del 17.11.2017), riferendo quanto segue.

1. Entrate e spese straordinarie (quadro 1.1.2): per quanto concerne il contributo per rilascio del permesso per costruire, sono stati accertati ed incassati euro 130.000,00, tutti impegnati per investimenti e manutenzioni di vario tipo (euro 55.800,00: progettazioni e sistemazione oo.pp. di urbanizzazione - euro 23.000,00: manutenzione ordinaria del patrimonio comunale - euro 51.200,00: sistemazione illuminazione pubblica).
2. FCDE di euro 496.580,85 di fine anno (quadro 1.2.1): l'Ente si è limitato ad inviare il prospetto dimostrativo del metodo di calcolo e della composizione del suddetto importo (40.000,00 euro è quanto stanziato nel bilancio di previsione, mentre 456.580,85 euro è la quota accantonata a fine del 2014).
3. Disavanzo da riaccertamento straordinario di euro 167.497,41 (quadro 1.2.2): l'Ente ha comunicato che, per mero, non è stato compilato il relativo quadro del questionario. Inoltre, il Comune ha trasmesso la deliberazione n. 20, del 4.06.2015, recante il ripiano del disavanzo in 30 quote annuali da Euro 5.583,25, finanziate da economie di spesa o maggiori entrate.
4. Anticipazione di tesoreria di euro 1.329.916,00 (quadro 1.2.5.1). L'ente fornisce spiegazioni solo sulla situazione del 2016 e del 2017. In particolare, chiarisce che "per il 2016, l'anticipazione è stata [...] di euro 1.086.941,00", essendo "utilizzata per larga parte dell'anno con una punta massima giornaliera di 852.218,45", con relativi interessi di 20.519,00 Euro. In ogni caso, al 31.12.2016; il fondo cassa è stato ricostituito per 213.428,93 Euro.

Per il 2017, l'anticipazione è stata ... di euro 1.028.196,98", essendo "utilizzata fino al 20 giugno con una punta massima giornaliera di 607.795,00 euro", con relativi interessi di 5.514,53 Euro. L'ente riferisce che "dal 20 giugno in poi non ci sono stati più utilizzi... ma si è avuto sempre un fondo cassa positivo" che si prevede anche per fine anno.



5. Contrasto all'evasione tributaria e andamento della riscossione (quadro 1.2.8.1). L'Ente conferma che nel 2015, non ci sono state riscossioni in conto competenza dell'IMU, ma solo in conto residui (euro 76.969,00). Le riscossioni del 2016 sono state, complessivamente, di 71.592,02 euro e di questi, 20.000,00 euro, riguardavano accertamenti del 2015. Infine le riscossioni del 2017, sono state di 93.140,42 euro. Da ultimo *"nel corso del 2015 l'azione di controllo e verifica dell'Ufficio Tributi, si è focalizzata sull'IMU annualità 2010 e in parte sulla TARSU/TARI i cui risultati si sono comunque concretizzati a partire dal 2016... perché gli avvisi di accertamento sono emessi e notificati a fine anno"*.

6. Strategie di recupero dell'evasione tributaria. L'attività di controllo ha riguardato, principalmente ICI-IMU-TARSU-TARI ed è stata svolta attraverso la rilevazione e l'incrocio delle risultanze di varie banche dati (SIATEL, SISTER, PORTALE DEI COMUNI) ed uffici competenti (ad esempio: Ufficio Urbanistica; Servizio Demografico; Agenzia delle Entrate). Oltre a queste verifiche formali, svolte dal personale comunale, vengono fatti anche accessi in loco da parte della Polizia Locale, nonché un continuo monitoraggio sulla riscossione affidata al concessionario (Agenzia Riscossione e, precedentemente, Equitalia).

7. Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (quadro 1.2.9.2): si conferma l'assenza di accertamenti e riscossioni, evidenziando che le funzioni di Polizia Municipale sono state affidate all'Unione dei Comuni.

8. Residui (quadro 1.2.10.3): il Comune ha spiegato che i "crediti di dubbia e difficile esazione", pari a € 801.159,28 sono conservati tra i residui attivi, essendo parzialmente rettificati dal FCDE di fine anno (496.580,85 euro). I "crediti riconosciuti inesigibili" di euro 940.477,83 sono stati stralciati e trasferiti nel conto del patrimonio, giacché attinenti a ruoli esattoriali dichiarati da Equitalia inesigibili solo in via. I crediti insussistenti di euro 794.867,49, sono residui stralciati in sede di rendiconto, al pari dei debiti di euro 1.434.793,68. Si tratta, per lo più della contestuale cancellazione di voci corrispondenti di entrata e di spesa relative ad investimenti non più realizzati.

9. Prospetti attestanti l'importo dei pagamenti (quadro 1.2.15.4). L'Ente, oltre a dichiarare che i pagamenti vengono effettuati normalmente nel rispetto delle scadenze, ha trasmesso il relativo prospetto. Inoltre, il Comune ha specificato che per i ritardati adempimenti non ci sono contenziosi in atto.

10. Società partecipate e sistema informativo (quadro 4.5): l'Ente conferma l'insussistenza di un sistema automatizzato di rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali e precisa che, data la esigua entità delle proprie partecipazioni societarie, riesce a sopperire, attraverso verifiche dei bilanci, interscambio sistematico di corrispondenza e partecipazione alle assemblee.



CONSIDERATO CHE:

- La relazione sul rendiconto è stata redatta nel rispetto delle linee guida della Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti di cui alla citata deliberazione n. 22/SE-ZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016;
- l'organo di revisione non ha segnalato alcuna irregolarità amministrativo-contabile;
- all'esito dell'istruttoria sono emerse le seguenti criticità:

1. di tutte le entrate aventi carattere non ripetitivo, pari complessivamente a 168.721,24 euro (in aggiunta alle entrate indicate nel quadro 1.1.2, pari a 38.721,24 euro, l'Ente ha comunicato ulteriori entrate della stessa tipologia pari a 130.000,00 euro), soltanto 125.721,24 sono state impegnate in spese straordinarie: ne consegue che spese correnti per complessivi 43.000,00 euro sono state finanziate con entrate a carattere non ripetitivo, secondo una prassi non corretta che potrebbe in prospettiva compromettere l'equilibrio finanziario dei futuri esercizi;

2. costante ricorso all'anticipazione di tesoreria, che, nel 2015 era pari a complessivi 1.329.916,00 euro, di cui 135.357,42 non restituiti entro l'esercizio, con interessi passivi per 33.273,38 euro. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, soprattutto se reiterato nel tempo, come in questo caso (si ricorda che l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni anche nel 2016 e nel 2017), determina un aggravio finanziario suscettibile di compromettere gli equilibri futuri e di produrre ingenti disavanzi di amministrazione, oltre che una possibile violazione dell'art. 119, comma 6, della Costituzione (cfr. Corte Cost. 188/2014);

3. omessa predisposizione del prospetto sulle transazioni commerciali ex d.lgs. n. 231/2002. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare le sopra riportate criticità per la relazione al rendiconto 2015 del Comune di Gualdo Cattaneo, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 della legge n. 266 del 2005 e s.m.i. e 148 bis del TUEL.




DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Gualdo Cattaneo, nonché al Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria;


che, a cura dell'Ente, copia della presente deliberazione, sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio 16 gennaio 2018.

Il Relatore
Vincenzo Busa



Il Presidente
Fulvio Maria Longavita



Depositato 17 GEN. 2018
Il Preposto della Sezione
Roberto Attilio Benedetti

